

DECISIONE (UE) 2019/1311 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 22 luglio 2019****su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2014/34 ⁽¹⁾ prevede una serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) da effettuarsi nell'arco di due anni dal 2014 al 2016 (OMRLT-I) e la decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) ⁽²⁾ prevede la conduzione di una seconda serie di OMRLT da effettuarsi nell'arco di due anni da giugno 2016 a marzo 2017 (OMRLT-II).
- (2) In data 7 marzo 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi, il Consiglio direttivo ha deciso di lanciare una nuova serie di sette operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III), da effettuarsi da settembre 2019 a marzo 2021, ognuna con scadenza a due anni. Le OMRLT-III mirano a contribuire a preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e a sostenere l'orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Dai prestiti idonei al settore privato non finanziario nel contesto della presente misura sono esclusi i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni. Le OMRLT-III, in combinazione con altre misure non convenzionali in atto, mirano a contribuire a riportare i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine.
- (3) Come per la prima e la seconda serie di OMRLT, al fine di agevolare la partecipazione di enti che, per motivi organizzativi, ricorrono ai finanziamenti dell'Eurosistema attraverso una struttura di gruppo, la partecipazione alle OMRLT-III dovrebbe essere possibile a livello di gruppo solo in presenza di determinate condizioni. La partecipazione a livello di gruppo dovrebbe avvenire attraverso uno specifico componente del gruppo, ove risultino soddisfatte le condizioni prescritte. Inoltre, al fine di fronteggiare le problematiche connesse alla distribuzione della liquidità all'interno del gruppo, in caso di gruppi costituiti sulla base di stretti legami tra i suoi membri, tutti i componenti del gruppo dovranno dare formale conferma scritta della loro partecipazione al gruppo. Un gruppo OMRLT riconosciuto ai fini delle OMRLT-II ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) dovrebbe poter partecipare alle OMRLT-III come gruppo OMRLT-III fatte salve specifiche procedure relative alla notifica e al riconoscimento.
- (4) L'importo complessivo che può essere preso in prestito nel quadro delle OMRLT-III dovrebbe essere stabilito sulla base dell'ammontare in essere dei prestiti idonei erogati dal partecipante al settore privato non finanziario alla data del 28 febbraio 2019, e tenendo conto degli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante a OMRLT-III nell'ambito delle OMRLT-II ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) e ancora in essere. Inoltre, anche i prestiti idonei erogati al settore privato non finanziario che siano stati autocartolarizzati (ossia in cui i titoli garantiti da attività risultanti dalla cartolarizzazione siano integralmente trattenuti), fatte salve determinate condizioni, possono essere tenuti in considerazione ai fini del calcolo del limite di finanziamento del partecipante. Ciò migliorerà il rapporto tra il limite del finanziamento e l'erogazione di prestiti all'economia.
- (5) Dovrebbe applicarsi un limite massimo di offerta a ciascuna OMRLT-III. Limitare le dimensioni delle offerte mira a evitare un'eccessiva concentrazione di offerte in poche operazioni.
- (6) Il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III dovrebbe essere stabilito sulla base dei prestiti erogati dal partecipante nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2019 in conformità ai principi dettati dalla presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione BCE/2014/34, del 29 luglio 2014, relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (GU L 258 del 29.8.2014, pag. 11).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 107).

- (7) Ciascuna OMRLT-III avrà scadenza a due anni. Alla luce di tale scadenza più breve rispetto alle prime OMRLT e alle OMRLT-II, ai partecipanti non viene accordata l'opzione di ripagare volontariamente alcuna somma aggiudicata nell'ambito della OMRLT-III prima della loro scadenza.
- (8) Gli enti che intendono partecipare alle OMRLT-III dovrebbero essere assoggettati a taluni obblighi di segnalazione. I dati segnalati saranno utilizzati: a) per determinare il limite di finanziamento; b) per calcolare il valore di riferimento applicabile; c) per valutare la performance dei partecipanti rispetto ai rispettivi valori di riferimento e d) ad altri scopi analitici secondo quanto richiesto per l'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema. Si prevede altresì che le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») che ricevono i dati segnalati possano scambiarli nell'ambito dell'Eurosistema nella misura e al livello necessario per la corretta attuazione del regime delle OMRLT-III, nonché per l'analisi della sua efficacia e per altri scopi analitici dell'Eurosistema. I dati segnalati possono essere condivisi nell'ambito dell'Eurosistema al fine di convalidare i dati forniti.
- (9) Al fine di concedere agli enti creditizi tempo sufficiente per prepararsi organizzativamente alla prima OMRLT-III, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «livello di riferimento dei prestiti netti» s'intende l'importo dei prestiti netti idonei che un partecipante deve superare nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 per ottenere un tasso d'interesse sul finanziamento erogato al partecipante a titolo di OMRLT-III inferiore a quello applicato inizialmente, calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
- 2) per «livello di riferimento delle consistenze in essere» s'intende la somma delle consistenze in essere dei prestiti idonei di un partecipante alla data del 31 marzo 2019 e del livello di riferimento dei prestiti netti calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
- 3) per «limite di offerta» si intende l'importo massimo che può essere preso in prestito da un partecipante in ogni OMRLT-III calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
- 4) per «limite di finanziamento» si intende l'importo complessivo che può essere preso in prestito da un partecipante in tutte le OMRLT-III calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
- 5) per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito nell'articolo 2, punto 14), dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽³⁾;
- 6) per «deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere» si intende l'aumento o la diminuzione in punti percentuali dei prestiti idonei di un partecipante erogati nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021 rispetto al suo livello di riferimento delle consistenze in essere, calcolato in conformità alle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
- 7) per «prestiti idonei» s'intendono i prestiti a società non finanziarie e famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) residenti in Stati membri la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni secondo quanto specificato nell'allegato II, a tali fini, il termine «residente» va inteso nell'accezione di cui all'articolo 1, punto 4), del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio ⁽⁴⁾;
- 8) per «prestiti netti idonei» si intendono i prestiti lordi sotto forma di prestiti idonei al netto dei rimborsi delle consistenze in essere dei prestiti idonei nel corso di un periodo determinato, come specificato nell'allegato II;

⁽³⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

- 9) per «società veicolo finanziaria» (SVF) si intende una società veicolo finanziaria come definita all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) ⁽⁵⁾;
- 10) per «primo periodo di riferimento» si intende il periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019;
- 11) per «codice SVF» si intende un codice identificativo unico per una SVF che si trova nell'elenco di SVF redatto e pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/40);
- 12) per «aggiustamento incentivante del tasso di interesse» (*interest rate incentive adjustment*) si intende l'eventuale riduzione del tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito nell'ambito della OMRLT-III espressa in una frazione della differenza tra il tasso di interesse massimo possibile e il tasso di interesse minimo possibile calcolato in conformità alle disposizioni dettagliate di cui all'allegato I.
- 13) per «identificativo dell'entità giuridica» (*Legal Entity Identifier, LEI*) si intende un codice alfanumerico di riferimento conforme allo standard ISO 17442 assegnato a una entità giuridica;
- 14) per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) s'intende un istituzione finanziaria monetaria come definita nell'articolo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) ⁽⁶⁾;
- 15) per «codice IFM» si intende un codice identificativo unico per una IFM che si trova nell'elenco di IFM redatto e pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);
- 16) per «consistenze in essere dei prestiti idonei» si intendono le consistenze in essere dei prestiti idonei iscritti a bilancio, ad esclusione dei prestiti idonei cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza cancellazione dal bilancio, come ulteriormente specificato nell'allegato II.
- 17) per «partecipante» s'intende una controparte idonea a operazioni di mercato aperto di politica monetaria dell'Eurosistema in conformità all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), che presenta offerte nell'ambito di procedure d'asta relative a OMRLT-III individualmente o a livello di gruppo come capofila e che è soggetta a diritti e obblighi associati alla sua partecipazione alle procedure d'asta relative a OMRLT-III.
- 18) per «consistenze in essere di riferimento» si intende la somma delle consistenze in essere dei prestiti idonei e, una volta esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, le consistenze in essere dei prestiti idonei autocartolarizzati alla data del 28 febbraio 2019;
- 19) per «BCN competente» s'intende, rispetto a un particolare partecipante, la BCN dello Stato membro in cui il partecipante ha sede;
- 20) per «secondo periodo di riferimento» si intende il periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021;
- 21) per «cartolarizzazione» si intende: a) una cartolarizzazione tradizionale come definita all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, e/o b) una cartolarizzazione come definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) e che implica il trasferimento a una SVF dei prestiti cartolarizzati;
- 22) per «prestiti idonei autocartolarizzati» si intendono prestiti idonei ceduti e cartolarizzati da un partecipante o da un componente di un gruppo OMRLT-III in cui i titoli garantiti da attività risultanti dalla cartolarizzazione sono trattenuti al 100 per cento da tale partecipante o componente del gruppo OMRLT-III.

Articolo 2

La terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine

1. L'Eurosistema conduce sette OMRLT-III secondo il calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

2. Ciascuna OMRLT-III viene a scadenza, senza che vi sia alcuna opzione di rimborso anticipato volontario, due anni dopo la rispettiva data di regolamento, in data coincidente con la data di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;
3. Le OMRLT-III sono:
 - a) operazioni temporanee di finanziamento;
 - b) effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;
 - c) effettuate mediante aste standard; e
 - d) effettuate mediante procedure d'asta a tasso fisso.
4. Alle OMRLT-III si applicano le condizioni standard alle quali le BCN sono disponibili a effettuare operazioni di finanziamento, se non diversamente specificato nella presente decisione. Tali condizioni includono le procedure per l'esecuzione di operazioni di mercato aperto, i criteri di idoneità delle controparti e delle garanzie ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema e le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di controparte. Ciascuna di queste condizioni è prevista dal quadro normativo generale e da quello temporaneo applicabile alle operazioni di rifinanziamento, come attuato mediante disposizioni contrattuali e/o regolamentari adottate dalle BCN a livello nazionale.
5. In caso di discrepanze tra la presente decisione e l'indirizzo BCE/2015/510 (BCE/2014/60) o gli altri atti giuridici della BCE che dettano la disciplina giuridica applicabile alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e/o misure attuative e a livello nazionale, la presente decisione prevale.

Articolo 3

Partecipazione

1. Gli enti possono partecipare alle OMRLT-III individualmente, se sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema.
2. Gli enti possono partecipare alle OMRLT-III a livello di gruppo costituendo un gruppo OMRLT-III. La partecipazione a livello di gruppo è rilevante ai fini del calcolo dei limiti di finanziamento e dei livelli di riferimento applicabili di cui all'articolo 4 e dei connessi obblighi di segnalazione di cui all'articolo 6. La partecipazione come gruppo è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a) un'ente non può far parte di più di un gruppo OMRLT-III;
 - b) un ente partecipante a OMRLT-III a livello di gruppo non può parteciparvi individualmente;
 - c) l'ente designato come capofila è il solo componente del gruppo OMRLT-III ammesso a partecipare alle procedure d'asta relative a OMRLT-III; e
 - d) la composizione e l'ente capofila di un gruppo OMRLT-III rimangono invariate per tutte le OMRLT-III, salvo quanto disposto ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo.
3. Al fine di partecipare a OMRLT-III mediante un gruppo OMRLT-III, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) Con effetto dall'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al punto d) del presente paragrafo, ciascun componente del gruppo:
 - i) ha uno stretto legame con un altro componente del gruppo nell'accezione di «stretto legame» specificata nell'articolo 138 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); i riferimenti a «controparte», «garante», «emittente» o «debitore» s'intendono riferiti a un componente del gruppo; ovvero
 - ii) detiene riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) ⁽⁸⁾ in maniera indiretta tramite un altro componente del gruppo o è utilizzato da un altro componente del gruppo al fine di detenere riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema in maniera indiretta.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

- b) Il gruppo nomina un proprio componente capofila del gruppo. L'ente capofila è una controparte ammessa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di mercato aperto.
- c) Ciascun componente del gruppo OMRLT-III è un ente creditizio con sede in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, e soddisfa i criteri di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 55 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
- d) Salvo quanto disposto al punto e), l'ente capofila presenta domanda di partecipazione a livello di gruppo alla propria BCN secondo il calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE. La domanda indica:
- i) la denominazione dell'ente capofila;
 - ii) l'elenco dei codici IFM e la denominazione di tutti gli enti da includere nel gruppo OMRLT-III;
 - iii) una spiegazione dei presupposti per una domanda a livello di gruppo, compreso un elenco degli stretti legami e/o dei rapporti di detenzione indiretta di riserve minime tra componenti del gruppo, identificando ogni membro con il rispettivo codice IFM;
 - iv) in caso di componenti del gruppo che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifichi che ciascun membro del suo gruppo OMRLT-III ha deciso formalmente di aderire al gruppo OMRLT-III in questione e ha rinunciato a partecipare a OMRLT-III come controparte individuale o componente di un altro gruppo OMRLT-III, nonché la prova idonea della sottoscrizione della conferma scritta dell'ente capofila da parte di firmatari debitamente autorizzati. Un ente capofila può fornire la conferma richiesta in relazione ai componenti del proprio gruppo OMRLT-III in presenza di accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), che prevedano espressamente la partecipazione a operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema dei componenti del gruppo interessati esclusivamente mediante l'ente capofila. La BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità della suddetta conferma scritta; e
 - v) in caso di componenti del gruppo cui si applica la lettera a), punto i): 1) conferma scritta del componente del gruppo interessato della propria decisione formale di aderire al gruppo l'OMRLT-III in questione e di non partecipare a OMRLT-III come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT-III; e 2) prova idonea, confermata dalle BCN del componente del gruppo interessato, che tale decisione formale è stata presa massimo livello decisionale della struttura societaria del componente, come il consiglio di amministrazione o altro organismo decisionale equipollente in conformità alla normativa applicabile.
- e) Un gruppo OMRLT-II riconosciuto ai fini delle OMRLT-II ai sensi della decisione BCE/2016/10 può partecipare a OMRLT-III come gruppo OMRLT-III a condizione che l'ente capofila ne dia comunicazione scritta alla BCN competente in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE. La notifica include:
- i) un elenco dei componenti del gruppo OMRLT-II che hanno adottato una decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-III in questione e di non partecipare come controparti individuali o componenti di altri gruppi OMRLT-III. In caso di componenti del gruppo che soddisfano le condizioni imposte alla lettera a), punto ii), l'ente capofila può presentare la richiesta notifica in presenza di accordi, come quelli di cui alla lettera d), punto iv), che prevedano espressamente la partecipazione dei componenti del gruppo in questione esclusivamente mediante l'ente capofila. La BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità dell'elenco; e
 - ii) la prova idonea, come richiesta dalla BCN dell'ente capofila, della sottoscrizione da parte di firmatari debitamente autorizzati.
- f) L'ente capofila riceve conferma dalla propria BCN del riconoscimento del gruppo OMRLT-III. Prima di darne conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione del potenziale gruppo OMRLT-III. Nella valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente tiene conto altresì delle valutazioni effettuate dalle BCN dei componenti del gruppo che possano risultare necessarie, ad esempio la verifica della documentazione fornita ai sensi delle lettere d) o e), secondo il caso.

Ai fini della presente decisione, anche gli enti creditizi soggetti a vigilanza su base consolidata, incluse le filiali dello stesso ente creditizio, sono considerati richiedenti idonei ai fini del riconoscimento del gruppo OMRLT-III e sono tenuti a rispettare, mutatis mutandis, le condizioni previste nel presente articolo. Ciò agevola la formazione di gruppi OMRLT-III tra tali enti, ove questi facciano parte della stessa entità giuridica. Ai fini della conferma della costituzione di un gruppo OMRLT-III o di cambiamenti nella sua composizione, si applicano, rispettivamente, il paragrafo 3, lettera d), punto v), e il paragrafo 6, lettera b), punto ii), numero 5).

4. Se uno o più enti indicati nella domanda per il riconoscimento del gruppo OMRLT-II non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, la BCN competente può respingere parzialmente la domanda del gruppo proposto. In tal caso, gli enti che presentano la domanda possono decidere di operare come gruppo OMRLT-III con partecipazione limitata ai componenti che soddisfano le condizioni necessarie o ritirare la domanda di riconoscimento del gruppo OMRLT-III.

5. In casi eccezionali, ove ricorrano ragioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di derogare alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

6. Salvo il paragrafo 5, la composizione di un gruppo riconosciuto in conformità al paragrafo 3 può mutare in presenza delle seguenti circostanze:

a) un componente è escluso dal gruppo OMRLT-III se non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) o c). La BCN del componente del gruppo interessato informa l'ente capofila della mancata integrazione dei requisiti necessari da parte del componente del gruppo.

In tali casi, l'ente capofila interessato notifica alla BCN competente il cambiamento di status di componente del gruppo.

b) se, in relazione al gruppo OMRLT-III, dopo l'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), sono instaurati ulteriori stretti legami o rapporti per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema, la composizione del gruppo OMRLT-III può mutare per rispecchiare l'ingresso di un nuovo componente a condizione che:

i) l'ente capofila presenti alla propria BCN domanda di riconoscimento della modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III in conformità al calendario indicativo per le per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;

ii) la domanda di cui al punto i) includa:

1) la denominazione dell'ente capofila;

2) l'elenco dei codici IFM e le denominazioni di tutti gli enti che si intende includere nella nuova composizione del gruppo OMRLT-III;

3) una spiegazione dei presupposti della domanda, compresa una spiegazione dettagliata dei cambiamenti occorsi riguardo agli stretti legami e/o ai rapporti sulla detenzione indiretta delle riserve minime tra i componenti del gruppo, identificando ogni membro con il suo codice IFM;

4) in caso di componenti del gruppo cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifica la decisione formale di ciascun membro del suo gruppo OMRLT-III di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare alle OMRLT-III come controparte individuale o membro di altro gruppo OMRLT-III; un ente capofila può fornire la certificazione richiesta in relazione ai componenti del proprio gruppo OMRLT-III in presenza di accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), che prevedano espressamente la partecipazione a operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema dei componenti del gruppo interessati esclusivamente mediante l'ente capofila. La BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità di tale conferma scritta; e

5) nel caso di componenti del gruppo cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto i), una conferma scritta di ciascun membro aggiuntivo della sua decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-III in questione e di non partecipare a OMRLT-III come controparte individuale o componente di altro gruppo OMRLT-III, e una conferma scritta di ciascun componente del gruppo OMRLT-III incluso nella vecchia e nella nuova composizione della sua decisione formale di accettare la nuova composizione del gruppo OMRLT-III nonché la prova idonea, confermata dalla BCN del componente del gruppo interessato, di cui paragrafo 3, lettera d), punto v); e

iii) l'ente capofila ha ricevuto conferma da parte della propria BCN che il gruppo OMRLT-III modificato è stato riconosciuto. Prima di darne conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione della composizione del nuovo gruppo OMRLT-III. Nella sua valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente deve tener conto anche di ogni necessaria valutazione effettuata dalle BCN dei componenti del gruppo, come la verifica della documentazione fornita in conformità al punto ii).

c) Se, in relazione al gruppo OMRLT-III, una fusione, un'acquisizione o uno scorporo che interessa i componenti del gruppo OMRLT-III si verifica dopo l'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), e tale operazione non comporta alcuna variazione nella serie di prestiti idonei, la composizione del gruppo OMRLT-III può cambiare per rispecchiare, secondo il caso, la fusione, l'acquisizione o lo scorporo purché siano soddisfatte le condizioni elencate alla lettera b).

7. Ove i cambiamenti nella composizione di un gruppo OMRLT-II siano stati accettati dal Consiglio direttivo in conformità al paragrafo 5 o i cambiamenti nella composizione di gruppi OMRLT-II siano avvenuti in conformità al paragrafo 6, salva diversa decisione del Consiglio direttivo, si applicano le seguenti disposizioni:
- in relazione ai cambiamenti cui si applicano il paragrafo 5, il paragrafo 6, lettera b) o il paragrafo 6, lettera c), l'ente capofila può partecipare a una OMRLT-III con il gruppo OMRLT-III di nuova composizione per la prima volta sei settimane dopo che l'ente capofila abbia presentato con esito favorevole alla sua BCN la domanda per il riconoscimento della nuova composizione del gruppo; e
 - un ente che non faccia più parte di un gruppo OMRLT-II non può partecipare ad alcuna ulteriore OMRLT-III, né individualmente né come componente di un altro gruppo OMRLT-III, a meno che non presenti una nuova domanda di partecipazione in conformità a paragrafi 1, 3 o 6.
8. Ove venga meno l'idoneità di un ente capofila come controparte per operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema, il suo gruppo OMRLT-III non è più riconosciuto e l'ente capofila è tenuto a rimborsare gli importi presi in prestito nell'ambito delle OMRLT-III.

Articolo 4

Limite di finanziamento, limite di offerta e livelli di riferimento

- Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante individuale è calcolato sulla base dei dati relativi ai prestiti in relazione alle consistenze in essere di riferimento del partecipante individuale. Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante ente capofila di un gruppo OMRLT-III è calcolato sulla base dei dati aggregati relativi ai prestiti in relazione alle consistenze in essere di riferimento per tutti i componenti del gruppo OMRLT-III.
- Il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 30 per cento del totale delle consistenze in essere di riferimento, detratti gli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-III nell'ambito della OMRLT-II ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-III, tenuto conto di ogni notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato effettuata dal partecipante in conformità all'articolo 6 della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.
- Se un membro di un gruppo OMRLT riconosciuto ai fini di OMRLT-II ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) non intende aderire al rispettivo gruppo OMRLT-III, ai fini del calcolo del limite di finanziamento per OMRLT-III per tale ente creditizio come partecipante a titolo individuale, si considera che esso abbia preso in prestito, nell'ambito della OMRLT-II, un importo pari a quello preso in prestito dall'ente capofila del gruppo OMRLT-II nella OMRLT-II e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-III, moltiplicato per la quota di prestiti idonei del componente di quel gruppo OMRLT-II al 31 gennaio 2016. Quest'ultimo importo sarà detratto da quello che si considera preso in prestito dal rispettivo gruppo OMRLT-III nell'ambito della OMRLT-II ai fini del calcolo del limite di finanziamento per l'OMRLT-III dell'ente capofila.
- Il limite di offerta per ciascun partecipante in ciascuna OMRLT-III è pari: (i) al rispettivo limite di finanziamento detratti gli importi presi in prestito nell'ambito di precedenti OMRLT-III; ovvero (ii) a un decimo del totale delle consistenze in essere di riferimento, se inferiore. Tale importo è considerato il limite massimo di offerta per ciascun partecipante e trovano applicazione le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, di cui all'articolo 36 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.
- Il livello di riferimento dei prestiti netti di un partecipante è determinato sulla base dei prestiti netti idonei nel primo periodo di riferimento come segue:
 - per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno positivo o pari a zero nel primo periodo di riferimento, il livello di riferimento dei prestiti netti è pari a zero;
 - per i partecipanti che segnalano prestiti idonei di segno negativo nel primo periodo di riferimento, il livello di riferimento dei prestiti netti di riferimento è pari ai prestiti netti idonei per il primo periodo di riferimento.

I relativi calcoli tecnici sono descritti nell'allegato I. Il livello di riferimento dei prestiti netti per i partecipanti cui sia stata concessa una licenza bancaria dopo il 28 febbraio 2019 è pari a zero, salvo che il Consiglio direttivo, in presenza di giustificazioni obiettive, abbia deciso altrimenti.

- Il livello di riferimento delle consistenze in essere di un partecipante corrisponde alla somma delle consistenze in essere dei prestiti idonei alla data del 31 marzo 2019 e del livello di riferimento dei prestiti netti. Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.

Articolo 5

Interessi

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il tasso di interesse applicabile all'importo preso in prestito nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è fissato a 10 punti base al di sopra del tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III.
2. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti i cui prestiti netti idonei nel secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è inferiore al tasso indicato al paragrafo 1 e può essere inferiore fino a un livello pari al tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per tutta la durata della relativa OMRLT-III con l'aggiunta di 10 punti base, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere. Le disposizioni dettagliate e i calcoli sono descritti nell'allegato I.
3. La deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta e i tassi di interesse definitivi sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.
4. L'interesse è regolato posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III.
5. Se, in conseguenza dell'esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-III prima che l'eventuale deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere e l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta gli siano comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è fissato a un livello superiore di 10 punti base rispetto al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che l'eventuale deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere e l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta, gli sono stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è fissato tenendo conto della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere.

Articolo 6

Obblighi di segnalazione

1. Ciascun partecipante a OMRLT-III fornisce alla BCN competente i dati indicati nei modelli di segnalazione di cui all'allegato II, con le modalità di seguito indicate:
 - a) le consistenze in essere di riferimento, al fine di stabilire il limite di finanziamento del partecipante, i limiti di offerta e i dati relativi al primo periodo di riferimento al fine di stabilire i livelli di riferimento del partecipante (di seguito, la «prima relazione»).
 - b) i dati relativi al secondo periodo di riferimento al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili (di seguito, la «seconda relazione»).
2. I dati sono forniti in conformità a:
 - a) il calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;
 - b) le indicazioni di cui allegato II; e
 - c) i requisiti minimi richiesti per l'accuratezza e la conformità concettuale di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
3. I partecipanti che intendono includere prestiti idonei autocartolarizzati ai fini del calcolo del limite di finanziamento esercitano tale opzione trasmettendo le voci supplementari relative a tutti i prestiti idonei autocartolarizzati, di cui all'allegato II, unitamente alla valutazione del revisore di tali voci supplementari in conformità alle seguenti regole:
 - a) i partecipanti che prendono parte alla prima o alla seconda operazione OMRLT-III possono partecipare sulla base di una prima relazione che non contiene voci supplementari. Tuttavia, affinché i prestiti idonei autocartolarizzati siano inclusi nei calcoli del loro limite di finanziamento e limiti di offerta per la seconda o la terza operazione, le voci supplementari e la relativa valutazione del revisore delle voci supplementari sono rese disponibili alla BCN competente prima della scadenza del termine per la prima relazione per una qualsiasi di tali operazioni specificato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;

b) i partecipanti che prendono parte per la prima volta alla terza operazione OMRLT-III o a una successiva, entro il relativo termine specificato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato nel sito internet della BCE rendono disponibile per la BCN competente sia la prima relazione comprensiva delle voci supplementari, sia la rispettiva valutazione del revisore delle voci supplementari.

4. I termini utilizzati nella relazione presentata dai partecipanti sono interpretati in conformità alle corrispondenti definizioni di essi di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

5. Gli enti capofila di gruppi OMRLT-III presentano relazioni che rispecchiano i dati aggregati relativi a tutti i componenti del gruppo OMRLT-III. Inoltre, la BCN dell'ente capofila o la BCN di un membro di un gruppo OMRLT-III può, in coordinamento con la BCN dell'ente capofila, richiedere che l'ente capofila presenti dati disaggregati per ogni singolo componente del gruppo.

6. Ciascun partecipante si assicura che la qualità dei dati forniti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 sia valutata da un revisore esterno in conformità alle seguenti regole:

a) la valutazione del revisore in merito alla prima relazione è messa a disposizione della BCN competente entro il relativo termine indicato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;

b) i risultati della valutazione del revisore in merito alla seconda relazione sono messi a disposizione della BCN competente entro il relativo termine indicato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;

c) le valutazioni del revisore sono incentrate sui requisiti di cui ai paragrafi 2 e 4. In particolare, il revisore:

i) valuta l'accuratezza dei dati forniti verificando che la serie dei prestiti idonei del partecipante, compresi, nel caso di ente capofila, i prestiti dei componenti del relativo gruppo OMRLT-III, soddisfi i criteri di idoneità;

ii) verifica che i dati segnalati siano conformi alle linee guida di cui all'allegato II e ai concetti introdotti dal regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

iii) verifica che i dati segnalati siano coerenti con quelli compilati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

iv) verifica la presenza di controlli e procedure di convalida dell'integrità, dell'accuratezza e della coerenza dei dati; e

v) rispetto alle voci supplementari, assicura, mediante una procedura di assunzione di garanzia positiva, ossia una procedura che certifica che i dati riportati sono precisi e pertinenti, che i prestiti idonei autocartolarizzati inclusi ai fini del calcolo delle consistenze in essere di riferimento corrispondano ai relativi titoli garantiti da attività trattenuti al 100 per cento dal rispettivo partecipante o componente di un gruppo OMRLT-III, che ha ceduto i prestiti idonei autocartolarizzati.

In caso di partecipazione a livello di gruppo, l'esito delle verifiche del revisore è condiviso con le BCN degli altri componenti del gruppo OMRLT-III. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi di questo paragrafo sono forniti alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione di gruppo, successivamente condivisi con le BCN dei componenti del gruppo.

d) le valutazioni del revisore contengono come minimo i seguenti elementi:

i) il tipo di procedura di revisione applicata;

ii) il periodo oggetto di revisione;

iii) la documentazione esaminata;

iv) una descrizione dei metodi seguiti dai revisori per assolvere i compiti descritti all'articolo 6, paragrafo 6, lettera c);

v) se del caso, gli identificativi (codice SVF e/o LEI, secondo il caso) di ciascun veicolo di cartolarizzazione che detiene i prestiti idonei autocartolarizzati di cui al paragrafo c), punto v), e il codice IFM del partecipante o del componente del gruppo OMRLT-III che ha ceduto i prestiti idonei autocartolarizzati;

vi) eventuali correzioni effettuate a seguito dell'applicazione dei metodi descritti al punto iv);

vii) conferma che i dati inseriti nei modelli di segnalazione sono in linea con le informazioni contenute nei sistemi interni dei partecipanti; e

viii) osservazioni o valutazioni finali che risultano dalla revisione esterna.

L'Eurosistema può fornire ulteriori indicazioni sulle modalità con le quali la valutazione del revisore deve essere condotta, nel qual caso i partecipanti si assicurano che i revisori effettuino la valutazione nel rispetto di tali indicazioni.

7. Fatto salvo il paragrafo 8, a seguito di un cambiamento nella composizione del gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria come una fusione, un'acquisizione o uno scorporo (compresa quella che risulta dalla risoluzione o liquidazione di un partecipante), che incida sui prestiti idonei del partecipante, è presentata una prima relazione riveduta in conformità alle istruzioni ricevute dalla BCN del partecipante. La BCN competente valuta l'impatto della revisione e adotta misure appropriate. Tali misure possono includere l'obbligo di rimborso delle somme prese in prestito che, tenuto conto delle modifiche nella composizione del gruppo OMRLT-III o della riorganizzazione societaria, eccedono il relativo limite di finanziamento. Il partecipante interessato, che può consistere in un ente di nuova costituzione a seguito la riorganizzazione societaria, fornisce le informazioni supplementari richieste dalla BCN competente funzionali alla valutazione dell'impatto della revisione.

8. In deroga al paragrafo 7, non è necessario un riesame della prima relazione ma si può invece tenere traccia del relativo impatto sui prestiti idonei sotto forma di aggiustamento nella seconda relazione, nei casi in cui:

- a) la riorganizzazione societaria coinvolga enti che prima della riorganizzazione societaria erano soggetti a misure di vigilanza o di risoluzione e tali misure, come confermato dalle relative BCN, di fatto abbiano ostacolato la loro capacità di erogare prestiti per almeno la metà del secondo periodo di riferimento;
- b) la riorganizzazione societaria coinvolga un'acquisizione da parte di un partecipante che sia stata completata negli ultimi sei mesi del secondo periodo di riferimento; ovvero
- c) la BCN competente valuti che l'impatto del cambiamento nella composizione del gruppo o della riorganizzazione societaria del gruppo non necessita di una relazione riveduta.

Per i casi di cui ai punti b) e c), i partecipanti possono ancora scegliere di rivedere la prima relazione per tenere conto delle riorganizzazioni societarie.

9. I dati forniti dai partecipanti ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati dall'Eurosistema per l'attuazione del regime delle OMRLT-III nonché per l'analisi della relativa efficacia e ad altri fini di analisi. A tali fini, le BCN che ricevono i dati segnalati in conformità al presente articolo possono scambiarli nell'ambito dell'Eurosistema. I dati segnalati in conformità al presente articolo possono anche essere condivisi nell'ambito dell'Eurosistema al fine di convalidare i dati forniti.

Articolo 7

Inosservanza degli obblighi di segnalazione

1. Ove un partecipante ometta di presentare una relazione o di rispettare gli obblighi di revisione, ovvero siano riscontrati errori nei dati segnalati, si applicano le seguenti norme:

- a) se un partecipante omette di mettere a disposizione della BCN competente la prima relazione entro il relativo termine, il suo limite di finanziamento è ridotto a zero.
- b) se un partecipante omette di mettere a disposizione della BCN competente i risultati della valutazione del revisore della prima relazione entro il relativo termine indicato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il partecipante è tenuto a rimborsare tutte le consistenze in essere di OMRLT-III il giorno di regolamento della prossima operazione di rifinanziamento principale al tasso di interesse pari al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III con l'aggiunta di 10 punti.
- c) Se un partecipante omette di mettere a disposizione della BCN competente la seconda relazione entro il relativo termine, il tasso di interesse pari al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per la durata di ogni rispettiva OMRLT-III con l'aggiunta di 10 punti si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III unitamente a una penalità giornaliera aggiuntiva di EUR 500 fino alla presentazione della seconda relazione, ma fino a un massimo di EUR 15 000. La penalità è cumulata e addebitata dalla BCN competente al momento della ricezione della seconda relazione o quando è stato raggiunto il massimo della penalità qualora fino a quel momento la seconda relazione non sia ancora stata ricevuta.
- d) Se un partecipante omette di presentare i risultati della valutazione del revisore della seconda relazione entro il relativo termine, il tasso di interesse pari al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata di ogni rispettiva OMRLT-III con l'aggiunta di 10 punti si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III.

- e) Se un partecipante non ottempera altrimenti agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 6, o all'articolo 6, paragrafo 7, il tasso di interesse pari al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata di ogni rispettiva OMRLT-III con l'aggiunta di 10 punti si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III.
- f) Se un partecipante, in connessione con la revisione di cui all'articolo 6, paragrafo 6 o altrimenti, riscontra errori nei dati presentati nelle relazioni, incluse imprecisioni e lacune, esso ne dà notifica alla BCN competente quanto prima. Ove la BCN competente riceva una notifica in merito a tali errori, imprecisioni o omissioni, o ne venga altrimenti a conoscenza: (i) il partecipante fornisce quanto prima le informazioni supplementari richieste dalla BCE competente funzionali alla valutazione dell'impatto degli errori, imprecisioni o omissioni, in questione, e (ii) la BCN competente può adottare misure adeguate, che possono includere un ricalcolo dei relativi valori che a sua volta può incidere sul tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di OMRLT-III e l'obbligo di rimborsare gli importi presi in prestito che, in conseguenza dell'errore, dell'imprecisione o dell'omissione, eccedono il limite di finanziamento del partecipante.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve eventuali sanzioni che possono essere irrogate a norma della decisione BCE/2010/10 ⁽⁹⁾ in relazione agli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 3 agosto 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 luglio 2019

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

⁽⁹⁾ Decisione BCE/2010/10 del 19 agosto 2010 relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).

ALLEGATO I

ESECUZIONE DELLA TERZA SERIE DI OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÙ LUNGO TERMINE

1. Calcolo del limite di finanziamento e del limite di offerta

Ai partecipanti in una delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) della terza serie, individualmente o come ente capofila di un gruppo OMRLT-III, si applica un limite di finanziamento. Detto limite, una volta calcolato, sarà arrotondato per eccesso al multiplo successivo di 10 000 EUR.

Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante individuale a OMRLT-III è calcolato sulla base delle consistenze in essere di riferimento comprendente le consistenze in essere di prestiti idonei e, al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, prestiti idonei autocartolarizzati al 28 febbraio 2019. Il limite di finanziamento applicabile all'ente capofila di un gruppo OMRLT-III è calcolato sulla base delle consistenze in essere di riferimento di tutti i componenti del gruppo OMRLT-III.

Il limite di finanziamento è pari al 30 per cento delle consistenze in essere di riferimento del partecipante ⁽¹⁾ detratti gli importi presi in prestito dal partecipante nelle OMRLT condotte ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) (OMRLT-II) e ancora in essere alla data di regolamento della rispettiva OMRLT-III, o pari a zero se tale consistenza è negativa, ossia:

$$BA_k = \max(0,3 \times OR_{Feb2019} - OB_k, 0) \text{ per } k = 1, \dots, 7.$$

Dove BA_k è il limite di finanziamento nell'OMRLT-III k (con $k = 1, \dots, 7$), $OR_{Feb2019}$ rappresenta le consistenze in essere di riferimento alla data del 28 febbraio 2019 e OB_k è l'importo preso in prestito dal partecipante a OMRLT-II e ancora in essere alla data di regolamento della OMRLT-III k .

Il limite di offerta applicabile a ciascun partecipante in ciascuna OMRLT-III è: a) il suo limite di finanziamento BA_k detratti gli importi presi in prestito nell'ambito delle precedenti OMRLT-III; o b) un decimo delle consistenze in essere di riferimento totali, se inferiore. Sia $C_k \geq 0$ l'importo preso in prestito da un partecipante nell'ambito di una OMRLT-III k , quindi $C_k \leq BL_k$ dove BL_k è il limite di offerta per tale partecipante nell'operazione k , definito come segue:

$$BL_1 = \min(BA_1, 0,1 \times OR_{Feb2019})$$

e

$$BL_k = \min\left(BA_k - \sum_{j=1}^{k-1} C_j, 0,1 \times OR_{Feb2019}\right)$$

per $k = 2, \dots, 7$.

2. Calcolo dei livelli di riferimento

Sia NL_m l'ammontare dei prestiti netti idonei di un partecipante nel mese di calendario m , calcolato come il flusso lordo di nuovi prestiti idonei in quel mese, detratti i rimborsi dei prestiti idonei, come definiti nell'allegato II.

Si indica come NLB il livello di riferimento dei prestiti netti per tale partecipante. Questo è così definito:

$$NLB = \min(NL_{Apr2018} + NL_{May2018} + \dots + NL_{Mar2019}, 0)$$

Ciò implica che, se il valore dei prestiti netti idonei erogati dal partecipante è positivo o pari a zero nel primo periodo di riferimento, allora $NLB = 0$. Tuttavia, se il valore dei prestiti netti idonei erogati dal partecipante è negativo nel primo periodo di riferimento, allora $NLB = NL_{Apr2018} + NL_{May2018} + \dots + NL_{Mar2019}$.

Si indica come OAB il livello di riferimento delle consistenze in essere di un partecipante. Questo è definito come segue:

$$OAB = \max(OL_{Mar2019} + NLB, 0)$$

dove $OL_{Mar2019}$ rappresenta le consistenze in essere di prestiti idonei a fine marzo 2019.

⁽¹⁾ I riferimenti ad un «partecipante» si intendono fatti a partecipanti individuali o a gruppi OMRLT-III

3. Calcolo del tasso di interesse

Sia $NS_{Mar2021}$ l'importo risultante dalla somma dei prestiti netti idonei nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 e delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2019; questo è calcolato come $NS_{Mar2021} = OL_{Mar2019} + NL_{Apr2019} + \dots + NL_{Mar2021}$.

Si indica ora con EX la deviazione percentuale $NS_{Mar2021}$ dal livello di riferimento delle consistenze in essere, ossia:

$$EX = \frac{(NS_{Mar2021} - OAB)}{OAB} \times 100$$

EX sarà espresso come percentuale, arrotondato a 15 cifre decimali. Se OAB è uguale a zero, EX si considera uguale a 2,5.

Sia \overline{MRO}_k il tasso medio per le operazioni di rifinanziamento principali (ORP) applicabile per tutta la durata della OMRLT-III k ed espresso come tasso percentuale annuo e sia \overline{DF}_k il tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale applicabile per tutta la durata della OMRLT-III k ed espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

$$\overline{MRO}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{t=1}^{n_k} MRO_{k,t}$$

$$\overline{DF}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{t=1}^{n_k} DF_{k,t}$$

Nelle precedenti equazioni n_k (per $k=1,..7$) indica il numero di giorni della OMRLT-III k , $MRO_{k,t}$ indica il tasso applicato alla ORP nel t -esimo giorno della OMRLT-III k , se tale ORP viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso, oppure $MRO_{k,t}$ indica il tasso minimo di offerta applicato alla OPR nel t -esimo giorno della OMRLT-III k , se tale ORP viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile, ed espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni $DF_{k,t}$ indica il tasso applicato ai depositi presso la banca centrale nel t -esimo giorno della OMRLT-III k , ed espresso come tasso percentuale annuo.

L'aggiustamento incentivante del tasso di interesse, calcolato come frazione del corridoio medio tra il tasso di interesse massimo possibile ($\overline{MRO}_k + 0,1$) e il tasso di interesse minimo possibile ($\overline{DF}_k + 0,1$), sia indicato come iri ; il tasso di interesse applicabile per la OMRLT-III k , espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come r_k ; iri e r_k sono determinati come segue:

- a) Se un partecipante non supera il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2021, il tasso di interesse applicato a tutti gli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è fissato a 10 punti base al di sopra del tasso medio per le ORP per tutta la durata della rispettiva OMRLT-III, ossia:

$$\text{se } EX \leq 0, \text{ allora } iri = 0 \% \text{ e } r_k = \overline{MRO}_k + 0,1$$

- b) Se un partecipante supera di almeno il 2,5 % il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2021, il tasso di interesse applicato a tutti gli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è pari al tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per tutta la durata della rispettiva OMRLT-III con l'aggiunta di 10 punti base, ossia:

$$\text{se } EX \geq 2,5, \text{ allora } iri = 100 \% \text{ e } r_k = \overline{DF}_k + 0,1$$

- c) Se un partecipante supera il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei in misura inferiore al 2,5 % al 31 marzo 2021, il tasso di interesse applicato a tutti gli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è in proporzione lineare all'eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei, ossia:

$$\text{se } 0 < EX < 2,5, \text{ allora } iri = \frac{EX}{2,5} \text{ e } r_k = \overline{MRO}_k + 0,1 - (\overline{MRO}_k - \overline{DF}_k) \times iri$$

L'aggiustamento incentivante del tasso di interesse (iri) sarà espresso arrotondando a 15 cifre decimali.

Il tasso di interesse (r_k) sarà espresso come tasso percentuale annuo, arrotondato per difetto alla quarta cifra decimale.

ALLEGATO II

LA TERZA SERIE DI OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÙ LUNGO TERMINE - LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI DATI RICHIESTI DAI MODELLI DI SEGNALAZIONE

1. Introduzione ⁽¹⁾

Le presenti linee guida dettano istruzioni per la compilazione delle relazioni sui dati che i partecipanti alle OMRLT-III sono tenuti a presentare in conformità all'articolo 6. Gli obblighi di segnalazione sono esposti nei modelli di segnalazione alla fine del presente allegato. Le presenti linee guida specificano anche gli obblighi di segnalazione degli enti capofila dei gruppi OMRLT-III che partecipano alle operazioni.

Le sezioni 2 e 3 forniscono informazioni generali relative alla compilazione e alla trasmissione dei dati e la sezione 4 fornisce spiegazioni sugli indicatori oggetto di segnalazione.

2. Informazioni di carattere generale

Le misure da utilizzare nel calcolo dei limiti di finanziamento si riferiscono a prestiti di istituzioni finanziarie monetarie (IFM) a società non finanziarie dell'area dell'euro e a prestiti di IFM alle famiglie nell'area dell'euro ⁽²⁾, esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni, in tutte le valute. In conformità all'articolo 6, devono essere presentate due relazioni sui dati: la prima relazione riguarda i dati sulle consistenze in essere di riferimento nonché i dati relativi al primo periodo di riferimento, e la seconda relazione riguarda i dati relativi al secondo periodo di riferimento. Le consistenze devono essere segnalate separatamente per le società non finanziarie e per le famiglie. Le consistenze in essere dei prestiti idonei sono soggette ad aggiustamento per i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti e non cancellati dal bilancio, tuttavia i partecipanti possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, per aggiungere prestiti idonei autocartolarizzati ai fini del calcolo del limite di finanziamento, indipendentemente dalla loro rilevazione nel bilancio. Devono essere fornite anche informazioni dettagliate sulle relative sottocomponenti di tali voci, nonché sugli effetti che si traducono in variazioni nelle consistenze in essere dei prestiti idonei ma che non sono in correlazione con i prestiti netti idonei (di seguito, gli «aggiustamenti alle consistenze in essere»), incluse cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle informazioni raccolte, i dati sulle consistenze in essere di riferimento saranno utilizzati per determinare il limite di finanziamento. Inoltre, i dati sui prestiti netti idonei nel corso del primo periodo di riferimento saranno utilizzati per il calcolo del livello di riferimento dei prestiti netti e del livello di riferimento delle consistenze in essere. Nel frattempo i dati sui prestiti netti idonei nel corso del secondo periodo di riferimento saranno utilizzati per verificare l'evoluzione dei prestiti e, di conseguenza, i tassi di interesse applicabili. Tutti gli altri indicatori sono necessari per verificare la coerenza interna delle informazioni e la loro coerenza con i dati statistici raccolti nell'ambito dell'Eurosistema, nonché per il monitoraggio approfondito dell'impatto del programma OMRLT-III.

Il quadro generale alla base delle relazioni sui dati è costituito dagli obblighi di segnalazione delle IFM dell'area euro nel contesto delle statistiche sulle voci di bilancio (*Balance Sheet Items*, BSI) delle IFM, come specificato nel regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). In particolare, per quanto riguarda i prestiti, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) richiede che essi siano «segnalati al valore del capitale in essere alla fine del mese. Le perdite parziali e totali, come definite dalle pratiche contabili pertinenti, sono escluse da questo importo. [...] crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività». Tuttavia, in deroga alle norme di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che implicano altresì la segnalazione dei prestiti al lordo degli accantonamenti, l'articolo 8, paragrafo 4, stabilisce che «[l] e BCN possono consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell'acquisto [cioè, il loro valore di transazione], sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti dichiaranti residenti». I prestiti idonei autocartolarizzati non possono essere segnalati al netto degli accantonamenti se sono cancellati dal bilancio. Le implicazioni di questa deviazione dalle linee guida generali sulle BSI sulla compilazione delle relazioni sui dati sono esaminate in dettaglio più avanti.

Il regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) dovrebbe inoltre essere utilizzato come documento di riferimento per quanto riguarda le definizioni da applicare nella compilazione delle relazioni sui dati. Si vedano, in particolare, l'articolo 1 per le definizioni generali, e l'allegato II, parti 2 e 3, per la definizione, rispettivamente, delle categorie degli

⁽¹⁾ Il quadro concettuale sottostante agli obblighi di segnalazione rimane invariato rispetto a quello specificato nelle decisioni BCE/2014/34 e (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), fatta eccezione per le modifiche relative all'inclusione dei prestiti idonei autocartolarizzati ai fini del calcolo del limite di finanziamento.

⁽²⁾ Ai fini delle relazioni sui dati, il termine «famiglie» comprende le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

strumenti da includere nel concetto di «prestiti» e dei settori dei partecipanti. In particolare, nell'ambito della disciplina sulle BSI gli interessi maturati sui prestiti sono, di regola, soggetti a iscrizione in bilancio nel momento in cui maturano (vale a dire per competenza, piuttosto che per cassa), ma dovrebbero essere esclusi dai dati sulle consistenze in essere dei prestiti. Tuttavia, gli interessi capitalizzati dovrebbero essere registrati come parte delle consistenze in essere.

Mentre gran parte dei dati da segnalare è già compilata dalle IFM in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), alcune informazioni supplementari devono essere compilate dai partecipanti che presentano offerte nelle OMRLT-III. Il quadro metodologico per le statistiche sulle BSI, come previsto nel Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM ^(?) fornisce tutte le informazioni di base necessarie per la compilazione dei dati supplementari; ulteriori dettagli sono forniti al punto 4 concernente le definizioni dei singoli indicatori.

3. Istruzioni generali di segnalazione

a) Struttura dei modelli di segnalazione

I modelli includono l'indicazione dei dati di riferimento cui si riferiscono i dati e raggruppano gli indicatori in due blocchi: i prestiti delle IFM alle società non finanziarie dell'area euro e i prestiti delle IFM alle famiglie dell'area euro, esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni. I dati in tutte le celle evidenziate in giallo vengono calcolati in base ai dati inseriti nelle altre celle, mediante le formule previste. I modelli incorporano anche regole di convalida che verificano la coerenza interna dei dati.

Nella OMRLT-III sono previste due relazioni:

- la prima relazione richiede il modello A per la segnalazione dei dati completo, relativo alle consistenze in essere di riferimento ai fini del calcolo del limite di finanziamento e dei limiti dell'offerta. I partecipanti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, devono trasmettere le voci supplementari riguardanti i prestiti idonei autocartolarizzati, e la valutazione di tali voci da parte del revisore, conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, lettera c), punto v). La prima relazione richiede inoltre il modello B completo per il «primo periodo di riferimento», ossia dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019 ai fini del calcolo dei prestiti netti idonei e dei livelli di riferimento.
- la seconda relazione richiede il modello B per la segnalazione dei dati completo per il «secondo periodo di riferimento», ossia dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo dei prestiti netti idonei e del raffronto con i livelli di riferimento sui quali sono basati i tassi di interesse applicabili.

Nel modello B, gli indicatori relativi alle consistenze in essere devono essere segnalati alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione e alla fine del periodo di segnalazione; pertanto, le consistenze in essere devono essere segnalate, per il primo periodo di riferimento, al 31 marzo 2018 e al 31 marzo 2019, e, per il secondo periodo di riferimento, al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2021. A loro volta, i dati sulle transazioni e gli aggiustamenti devono riguardare tutti gli effetti rilevanti che si producono durante il periodo di segnalazione.

b) Segnalazione con riguardo a gruppi OMRLT-III

In relazione alla partecipazione di gruppo alle OMRLT-III, i dati dovrebbero essere segnalati, di norma, su base aggregata. Tuttavia, le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCN), se del caso, hanno la possibilità di raccogliere le informazioni a livello del singolo ente.

c) Trasmissione delle relazioni sui dati

Le relazioni sui dati complete dovrebbero essere trasmesse alla BCN competente come specificato nell'articolo 6 e in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, che stabilisce anche i periodi di riferimento coperti in ciascuna trasmissione e le raccolte di dati da utilizzare per la compilazione.

d) Unità dei dati

I dati devono essere segnalati in migliaia di euro.

^(?) Si veda il Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM, BCE, gennaio 2019, disponibile all'indirizzo <http://www.ecb.europa.eu>. In particolare, la sezione 4.3, alla pag. 40, si occupa della segnalazione statistica dei prestiti.

4. Definizioni

La presente sezione fornisce le definizioni delle voci da segnalare; e la numerazione utilizzata nei modelli di segnalazione è indicata tra parentesi.

a) Consistenze in essere di prestiti idonei (1 e 4)

I dati in queste celle vengono calcolati sulla base delle cifre segnalate in relazione alle seguenti voci di bilancio: «Consistenze in essere a bilancio» (1.1 e 4.1), meno «Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio» (1.2 e 4.2), più «Accantonamenti in essere» (1.3 e 4.3). Quest'ultima sottovoce è rilevante nei soli casi in cui, contrariamente alla prassi generale in materia di BSI, i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti.

Le voci sottostanti delle consistenze in essere dei prestiti idonei sono le seguenti:

i) Consistenze in essere a bilancio (1.1 e 4.1)

Questa voce comprende le consistenze in essere di prestiti concessi a società non finanziarie e famiglie dell'area euro, esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni. Gli interessi maturati, al contrario degli interessi capitalizzati, sono esclusi dagli indicatori.

Queste celle sono direttamente correlate ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 2 della tabella 1 sulle consistenze in essere mensili).

Per una definizione più dettagliata delle voci da includere nelle relazioni sui dati, si rimanda all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e alla sezione 4.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

ii) Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio (1.2 e 4.2)

Questa voce comprende le consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti, ma non cancellati dal bilancio. Tutte le attività di cartolarizzazione devono essere segnalate, indipendentemente dalla sede delle società veicolo. Da questa voce sono esclusi i prestiti presentati come garanzie all'Eurosistema per le operazioni di finanziamento di politica monetaria in forma di crediti che si traducono in un trasferimento senza cancellazione dal bilancio.

L'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 5.1 della tabella 5a sui dati mensili) riguarda le informazioni richieste sui prestiti cartolarizzati a società non finanziarie e famiglie, che non sono stati cancellati dai bilanci, ma non richiede che questi ultimi siano disaggregati in base allo scopo. Inoltre, le consistenze in essere dei prestiti altrimenti trasferiti (cioè non attraverso un'operazione di cartolarizzazione), ma non cancellati dai bilanci, non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, si richiede l'estrapolazione dei dati dalle banche dati interne delle IFM.

Per dettagli aggiuntivi delle voci da includere nelle relazioni sui dati, si veda l'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 4.3.11 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

iii) Accantonamenti in essere (1.3 e 4.3)

Questi dati sono rilevanti solo per quegli enti che, contrariamente alla prassi generale in materia di BSI, segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti. Nel caso di enti che presentano offerte come gruppo OMRLT-III, questo requisito si applica solo agli enti del gruppo che registrano i prestiti al netto degli accantonamenti.

Questa voce comprende accantonamenti specifici e generici per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti (prima che abbiano luogo perdite totali e parziali). I dati devono riferirsi a «Consistenze in essere di prestiti a bilancio» (1.1 e 4.1), escludendo le «Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio» (1.2 e 4.2).

Come indicato in precedenza nel punto 2, terzo comma, nelle statistiche sulle BSI i prestiti dovrebbero essere segnalati, di regola, al valore del capitale in essere, con i corrispondenti accantonamenti imputati a «Capitale e riserve». In tali casi, non si richiede una segnalazione separata degli accantonamenti. Allo stesso tempo, nei casi in cui i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti, queste informazioni supplementari devono essere segnalate al fine di raccogliere dati relativi a IFM pienamente comparabili tra loro.

Laddove la prassi sia quella di segnalare le consistenze in essere dei prestiti al netto degli accantonamenti, le BCN hanno la possibilità di rendere non obbligatoria la segnalazione di queste informazioni. Tuttavia, in tali casi, i calcoli previsti dalla disciplina delle OMRLT-III saranno basati sull'ammontare in essere dei prestiti iscritti a bilancio al netto degli accantonamenti ⁽⁴⁾.

Per ulteriori dettagli, si veda il riferimento agli accantonamenti nella definizione di «Capitale e riserve» di cui alla parte 2 dell'allegato II al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

b) Prestiti netti idonei (2)

Queste celle registrano i prestiti netti (operazioni) erogati nel periodo di segnalazione. I dati sono calcolati sulla base dei dati segnalati nelle sottovoci, ossia «Prestiti lordi» (2.1) meno «Rimborsi» (2.2).

I prestiti rinegoziati nel corso del periodo di segnalazione dovrebbero essere segnalati sia come «Rimborsi» che come «Prestiti lordi» al momento della rinegoziazione. I dati relativi agli aggiustamenti devono includere gli effetti relativi alla rinegoziazione del prestito.

Le operazioni stornate nel corso del periodo, ossia i prestiti concessi e rimborsati nel corso del periodo, dovrebbero in linea di principio essere segnalate sia come «Prestiti lordi» che come «Rimborsi». Tuttavia, le IFM partecipanti possono escludere tali operazioni al momento di compilare le relazioni sui dati, nella misura in cui ciò possa alleviare gli oneri di segnalazione. In questo caso, esse dovrebbero informarne la BCN competente e i dati relativi agli aggiustamenti alle consistenze in essere devono escludere gli effetti relativi alle operazioni stornate. Tale deroga non si applica ai prestiti erogati nel corso del periodo che risultano cartolarizzati o altrimenti trasferiti.

Dovrebbe altresì tenersi conto dei debiti da carta di credito, dei prestiti rotativi e degli scoperti di conto. Per questi strumenti, variazioni nei saldi a causa di importi utilizzati o ritirati durante i periodi di segnalazione dovrebbero essere utilizzati come indicatori per determinare l'importo dei prestiti netti. Importi di segno positivo dovrebbero essere segnalati come «Prestiti lordi» (2.1), mentre importi di segno negativo dovrebbero essere segnalati (con il segno positivo) come «Rimborsi» (2.2).

i) Prestiti lordi (2.1)

Questa voce comprende il flusso di nuovi prestiti lordi nel periodo di segnalazione, escluse eventuali acquisizioni di prestiti. Il credito erogato riferito a debiti da carta di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto dovrebbe altresì essere segnalato, come spiegato sopra.

Dovrebbero essere inclusi anche gli importi aggiunti nel corso del periodo ai saldi dei clienti dovuti, per esempio, agli interessi capitalizzati (al contrario di quelli maturati) e alle commissioni.

ii) Rimborsi (2.2)

Questa voce comprende il flusso dei rimborsi in conto capitale durante il periodo di segnalazione, esclusi quelli relativi ai prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti, che non risultano cancellati dal bilancio. Anche i rimborsi relativi a debiti da carta di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto dovrebbero essere segnalati, come spiegato sopra.

I pagamenti di interessi relativi agli interessi maturati e non ancora capitalizzati, le cessioni di prestiti e altri aggiustamenti delle consistenze in essere (comprese le perdite parziali e quelle totali) non dovrebbero essere segnalati.

Il regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) richiede che le conversioni da titoli di debito ad azioni e altre partecipazioni siano trattate come operazioni. Tuttavia, ai fini della compilazione delle relazioni sui dati OMRLT-III, le conversioni da titoli di debito ad azioni e altre partecipazioni, mediante le quali i prestiti concessi da un partecipante a società non finanziarie sono sostituiti da partecipazioni detenute da tale partecipante in dette società non finanziarie, possono essere segnalate come riclassificazione più che come rimborso dei prestiti, purché l'importo del finanziamento fornito dal partecipante all'economia reale non sia in tal modo ridotto, come stabilito dalla BCN competente. Il partecipante fornirà tutte le informazioni necessarie alla BCN affinché quest'ultima decida come debba essere trattata la conversione.

c) Aggiustamenti alle consistenze in essere (3)

Queste celle servono a segnalare variazioni nelle consistenze in essere dei prestiti idonei [riduzioni (–) e aumenti (+)] che si verificano durante il periodo di segnalazione e che non sono collegate a prestiti netti idonei. Tali variazioni derivano da operazioni quali cartolarizzazioni dei prestiti e altri trasferimenti di prestiti nel periodo di segnalazione, e da altri aggiustamenti relativi a rivalutazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio, perdite parziali e totali dei prestiti e riclassificazioni.

⁽⁴⁾ Questa eccezione ha anche implicazioni per la segnalazione dei dati sulle perdite parziali e totali, come chiarito di seguito.

Le voci relative agli aggiustamenti alle consistenze in essere vengono calcolate sulla base dei dati segnalati nelle sottovoci, vale a dire «Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnalazione» (3.1), più «Altri aggiustamenti» (3.2).

i) Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnalazione (3.1)

— Flussi netti di prestiti cartolarizzati con impatto sulle consistenze in essere dei prestiti (3.1A)

Questa voce comprende l'ammontare netto dei prestiti cartolarizzati durante il periodo di segnalazione con impatto sulle consistenze dei prestiti segnalate, calcolate come acquisizioni meno cessioni⁽⁵⁾. Tutte le attività di cartolarizzazione devono essere segnalate, indipendentemente dalla sede delle società veicolo. I trasferimenti di prestiti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle perdite parziali e quelle totali al momento della vendita. Queste perdite parziali e totali dovrebbero essere segnalate, ove identificabili, alla voce 3.2B (si veda di seguito). Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accantonamenti in essere)⁽⁶⁾.

Gli obblighi di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 1.1 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali) disciplinano questi elementi.

Per una definizione più dettagliata delle voci da segnalare, si vedano l'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 4.3.11 del manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

— Flussi netti di prestiti altrimenti trasferiti con impatto sulle consistenze dei prestiti (3.1B)

Questa voce comprende l'ammontare netto di prestiti ceduti o acquisiti nel corso del periodo, con un impatto sulle consistenze dei prestiti segnalate, in operazioni non collegate alle attività di cartolarizzazione, ed è calcolata come acquisizioni meno cessioni. I trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle perdite parziali e totali al momento della vendita. Tali perdite parziali e totali dovrebbero essere segnalate, ove identificabili, alla voce 3.2B. Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accantonamenti in essere).

Gli obblighi di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) disciplinano in parte questi elementi. I blocchi 1.2 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali coprono dati sui flussi netti dei prestiti altrimenti trasferiti, con un effetto sulle consistenze dei prestiti, ma escludono:

- 1) prestiti ceduti a un'altra IFM nazionale o da questa acquisiti, compresi i trasferimenti infragrupo in conseguenza di ristrutturazioni societarie (ad esempio, il trasferimento di un insieme di prestiti da parte di una società controllata nazionale di una IFM alla società madre);
- 2) trasferimenti di prestiti nel quadro di riorganizzazioni infragrupo a causa di fusioni, acquisizioni e scorpori.

Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, tutti questi effetti devono essere segnalati. Per una definizione più dettagliata degli elementi da segnalare, si veda l'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 4.3.11 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. Per quanto riguarda i «Cambiamenti nella struttura del settore delle IFM», la sezione 5.6 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM fornisce una descrizione dettagliata dei trasferimenti infragrupo, distinguendo tra i casi in cui i trasferimenti avvengono tra unità istituzionali separate (ad esempio, prima che una o più delle unità cessino di esistere per effetto di una fusione o di un'acquisizione) e quelli che si verificano quando alcune unità cessano di esistere, che impongono una riclassificazione statistica. Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, in entrambi i casi le implicazioni sono le stesse e i dati dovrebbero essere segnalati alla voce 3.1C (e non alla voce 3.2C).

⁽⁵⁾ La presente convenzione in merito al segno, che è l'opposto rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), è coerente con l'obbligo generale relativo ai dati di aggiustamento, come sopra specificato — vale a dire gli effetti che portano a un aumento (diminuzione) delle consistenze in essere devono essere segnalati rispettivamente con segno positivo o negativo.

⁽⁶⁾ Il regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) permette alle IFM di segnalare i prestiti acquistati al valore dell'operazione a patto che si tratti di una pratica nazionale applicata da tutte le IFM residenti nel paese. In tali casi, le componenti di rivalutazione che possono sorgere devono essere segnalate alla voce 3.2B.

— Flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza impatto sulle consistenze in essere dei prestiti (3.1C)

Questa voce comprende le consistenze nette dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti durante il periodo di segnalazione senza alcun impatto sulle consistenze in essere dei prestiti segnalate, ed è calcolata come acquisizioni meno cessioni. I trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle perdite parziali e totali al momento della vendita. Tali perdite parziali e totali dovrebbero essere segnalate, ove identificabili, alla voce 3.2B. Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accantonamenti in essere). Da questa voce sono esclusi i flussi netti relativi ai prestiti presentati come garanzia all'Eurosistema per le operazioni di finanziamento di politica monetaria in forma di crediti che risultano in un trasferimento senza cancellazione dal bilancio.

Gli obblighi di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) disciplinano in parte questi elementi. I blocchi 2.1 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali coprono i dati sui flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza alcun impatto sulle consistenze dei prestiti, ma i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni non sono identificati separatamente e dovrebbero quindi essere estrapolati dalle banche dati delle IFM. Inoltre, come specificato in precedenza, gli obblighi escludono:

- 1) prestiti ceduti a un'altra IFM nazionale o da questa acquisiti, compresi i trasferimenti infragruppo in conseguenza di ristrutturazioni societarie (ad esempio, il trasferimento di un insieme di prestiti da parte di una società controllata nazionale di una IFM alla società madre);
- 2) trasferimenti di prestiti nel quadro di riorganizzazioni infragruppo a causa di fusioni, acquisizioni e scorpori.

Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, tutti questi effetti devono essere segnalati.

Per una definizione più dettagliata delle voci da includere, si vedano l'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 4.3.11 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

ii) Altri aggiustamenti (3.2)

Le seguenti voci relative ad altri aggiustamenti devono essere segnalate per i prestiti in essere iscritti a bilancio, esclusi i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono stati cancellati.

— Rivalutazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio (3.2A)

Le fluttuazioni nei tassi di cambio rispetto all'euro danno luogo a variazioni nel valore di prestiti denominati in valuta estera quando questi sono espressi in euro. I dati su tali effetti dovrebbero essere segnalati con un segno negativo (positivo) quando in termini netti danno luogo ad una riduzione (aumento) delle consistenze in essere, e sono necessari per consentire una completa riconciliazione tra i prestiti netti e le variazioni nelle consistenze in essere.

Questi aggiustamenti non sono coperti dagli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Ai fini delle relazioni sui dati, se i dati (anche approssimati) non sono prontamente disponibili per le IFM, essi possono essere calcolati secondo le indicazioni fornite nella sezione 47.2.2 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. La procedura di stima suggerita limita la portata dei calcoli alle valute principali e si basa sui seguenti passaggi:

- 1) le consistenze in essere dei prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo e alla fine del periodo (voci 1 e 4) sono suddivise per valuta di denominazione, concentrandosi sugli insiemi di prestiti denominati in GBP, USD, CHF e JPY. Se tali dati non sono prontamente disponibili, si possono utilizzare i dati sul totale delle consistenze in essere iscritte a bilancio, inclusi i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono cancellati (voci 1.1 e 4.1);
- 2) ogni insieme di prestiti è trattato come segue. I numeri delle relative equazioni nel Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM sono forniti tra parentesi:

- le consistenze in essere alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione e alla fine del periodo sono convertite nella valuta di denominazione originaria, utilizzando i corrispondenti tassi di cambio nominali ⁽⁷⁾ (equazioni [7.2.2] e [7.2.3])

⁽⁷⁾ Dovrebbero essere utilizzati i tassi di cambio di riferimento della BCE. Si veda il comunicato stampa dell'8 luglio 1998, che istituisce standard nel mercato comune, disponibile sul sito Internet della BCE (<http://www.ecb.europa.eu>).

- la variazione nelle consistenze in essere durante il periodo di riferimento denominate in valuta estera viene calcolata e convertita in euro utilizzando il valore medio dei tassi di cambio giornalieri durante il periodo di segnalazione (equazione [7.2.4]);
 - sono calcolate la differenza tra la variazione nelle consistenze in essere convertite in euro, calcolata secondo quanto indicato nel passaggio precedente, e la variazione nelle consistenze in essere in euro (equazione [7.2.5], con il segno opposto),
- 3) l'aggiustamento finale del tasso di cambio è stimato come la somma degli aggiustamenti per ciascuna valuta.

Per ulteriori informazioni, si vedano le sezioni 5.8 e 47.2.2 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

— Perdite totali/perdite parziali (3.2B)

Ai sensi dell'articolo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), «per “perdite parziali” si intendono le riduzioni dirette del valore contabile di un credito nel bilancio dovute alla diminuzione del suo valore»; Allo stesso modo, in conformità all'articolo 11, lettera h, del suddetto regolamento, «per “perdite totali” si intendono le riduzioni dell'intero valore contabile di un credito che ne comportano l'eliminazione dall'attivo del bilancio». Gli effetti delle perdite parziali e delle perdite totali devono essere segnalati con un segno negativo o positivo quando in termini netti determinano una riduzione o un aumento delle consistenze in essere, secondo il caso. Questi dati sono necessari per consentire una completa riconciliazione tra i prestiti netti e le variazioni nelle consistenze in essere.

Per quanto riguarda le perdite parziali e totali dei prestiti in essere iscritti a bilancio, possono essere utilizzati i dati compilati per adempiere agli obblighi minimi di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) tabella 1A sugli aggiustamenti da rivalutazione mensili. Tuttavia, per isolare l'impatto delle perdite parziali e totali sui prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono stati cancellati è necessaria l'estrapolazione dei dati dalle banche dati interne delle IFM.

I dati sulle consistenze in essere dei prestiti idonei (voci 1 e 4) sono, in linea di principio, corretti per le consistenze in essere degli accantonamenti nei casi in cui i prestiti siano rilevati al netto degli accantonamenti nel bilancio statistico.

- In casi nei quali i partecipanti segnalano le voci 1.3 e 4.3, i dati sulle perdite parziali e totali dei prestiti dovrebbero integrare la cancellazione di precedenti accantonamenti su prestiti diventati (parzialmente o totalmente) inesigibili e inoltre dovrebbero includere, se del caso, eventuali perdite eccedenti gli accantonamenti. Allo stesso modo, quando un prestito accantonato è cartolarizzato o altrimenti trasferito, occorre registrare una perdita parziale o totale pari agli accantonamenti in essere, con segno opposto, al fine di rispecchiare la corrispondente variazione del valore a bilancio, corretto per gli importi degli accantonamenti e il valore del flusso netto. Gli accantonamenti possono cambiare nel tempo per effetto di nuovi accantonamenti per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti (al netto di possibili storni, compresi quelli che si verificano per effetto della restituzione del prestito da parte del mutuatario). Tali modifiche non dovrebbero essere registrate nelle relazioni sui dati come parte delle perdite parziali o totali (poiché le relazioni sui dati ricostruiscono i valori al lordo degli accantonamenti) ⁽⁸⁾.

Si può omettere di isolare l'effetto delle perdite parziali e totali dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente se i dati sugli accantonamenti non possono essere estrapolati dalle banche dati interne delle IFM.

- Laddove è prassi segnalare le consistenze in essere dei prestiti al netto degli accantonamenti, ma le voci rilevanti (1.3 e 4.3) relative agli accantonamenti non sono segnalate, si veda il punto 4, lettera a), le perdite parziali o totali devono includere nuovi accantonamenti per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti nel portafoglio prestiti (al netto di possibili storni, compresi quelli che si verificano per effetto della restituzione del prestito da parte del mutuatario) ⁽⁹⁾.

Si può omettere di isolare l'effetto delle perdite parziali e totali sui prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente se i dati separati sugli accantonamenti non possono essere estrapolati dalle banche dati interne delle IFM.

In linea di principio, tali voci comprendono anche le rivalutazioni che risultano quando i prestiti sono cartolarizzati o altrimenti trasferiti e il valore dell'operazione differisce dal valore nominale al momento del trasferimento. Tali rivalutazioni devono essere segnalate, ove identificabili, e dovrebbero essere calcolate come la differenza tra il valore dell'operazione e la consistenza in essere al valore nominale al momento della vendita.

⁽⁸⁾ Tale obbligo differisce dagli obblighi di segnalazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

⁽⁹⁾ Questo obbligo è lo stesso che riguarda le informazioni da segnalare ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) da parte delle IFM che registrano i prestiti al netto degli accantonamenti.

Per ulteriori informazioni, si veda l'allegato I, parte 4, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 5.4 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

— Riclassificazioni (3.2C)

Le riclassificazioni registrano tutti gli altri effetti non collegati ai prestiti netti, come definiti al punto 4, lettera b), ma comportanti variazioni nelle consistenze dei prestiti a bilancio, esclusi i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente.

Questi effetti non sono disciplinati dagli obblighi fissati dal regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e il loro impatto è normalmente stimato su base aggregata nella compilazione delle statistiche macroeconomiche. Tuttavia, essi sono importanti a livello dei singoli enti (o gruppi OMRLT-III), al fine di riconciliare i prestiti netti e le variazioni delle consistenze in essere.

I seguenti effetti devono essere segnalati, per quanto riguarda le consistenze in essere dei prestiti in bilancio, con esclusione dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente e, per convenzione, se ne registrano gli effetti che portano alla riduzione (aumento) delle consistenze in essere con un segno negativo (positivo):

- 1) cambiamenti nella classificazione di settore o area di residenza dei mutuatari che comportano variazioni nelle posizioni in essere segnalate che non sono dovute a prestiti netti e quindi devono essere registrate;
- 2) cambiamenti nella classificazione degli strumenti. Anche questi possono incidere sugli indicatori se le consistenze dei prestiti aumentano o diminuiscono in conseguenza, ad esempio, della riclassificazione di un titolo di debito come prestito o di un prestito come titolo di debito;
- 3) aggiustamenti che derivano dalla correzione di errori di segnalazione in conformità alle istruzioni ricevute dalla BCN competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f);
- 4) aggiustamenti relativi a riorganizzazioni societarie e a modifiche nella composizione di gruppi OMRLT-III per le quali non è necessario ripresentare la prima relazione che rispecchi la nuova struttura societaria e la nuova composizione del gruppo OMRLT-III, in conformità all'articolo 6, paragrafo 8.

Per ulteriori informazioni, si veda la sezione 5.6 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. Tuttavia, le differenze concettuali evidenziate in precedenza dovrebbero essere tenute in considerazione per ricavare dati di riclassificazione a livello dei singoli enti.

d) Consistenze supplementari relative a prestiti idonei autocartolarizzati (S.1)

I partecipanti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, devono anche trasmettere le seguenti voci supplementari relative alle consistenze in essere di prestiti idonei autocartolarizzati nel modello A:

i) «Consistenze in essere di prestiti idonei autocartolarizzati non cancellati dal bilancio» (S.1.1)

Questi dati si riferiscono a prestiti autocartolarizzati e inclusi nelle consistenze segnalate nell'ambito della voce 1.2.

ii) «Consistenze in essere di prestiti idonei autocartolarizzati cancellati dal bilancio» (S.1.2)

Questi dati si riferiscono a prestiti autocartolarizzati e non più iscritti a bilancio in quanto cancellati. Nella misura in cui continuano ad essere gestiti dal partecipante, i prestiti resteranno soggetti a segnalazione secondo quanto disposto nella parte 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 3.1 delle tabelle 5a e 5b).

iii) «Consistenze in essere di accantonamenti a fronte di prestiti idonei autocartolarizzati non cancellati dal bilancio» (S.1.3)

Questi dati si riferiscono a prestiti non cancellati dal bilancio, ossia segnalati alla voce S.1.1. Queste voci devono essere segnalate solo nei casi in cui, contrariamente alla prassi generale in materia di BSI, i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti. Tuttavia, ove ciò avvenga, i partecipanti possono decidere di non fornire questa informazione, nel qual caso i relativi importi non saranno inclusi nel calcolo delle consistenze in essere di prestiti idonei.

Segnalazione per OMRLT-III

Modello di segnalazione A per OMRLT-III

Periodo di segnalazione: 28 febbraio 2019

Prestiti a società non finanziarie e a famiglie, esclusi i prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni (migliaia di EUR)

Dati aggregati principali per la consistenza in essere di riferimento		Prestiti a società non finanziarie	Prestiti a famiglie (comprese le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie), esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni	voce	formula	convalida
1	Consistenze in essere di prestiti idonei	0	0	1	$1 = 1.1 - 1.2 (1.3)$	
S.1	Consistenze supplementari riguardanti i prestiti idonei autocartolarizzati	0	0	S.1	$S.1 = S.1.1 + S.1.2 (+ S.1.3)$	
Voci sottostanti						
Consistenze in essere di prestiti idonei a bilancio						
1.1	Consistenze in essere a bilancio			1.1		
1.2	Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio			1.2		
1.3	Accantonamenti in essere a fronte dei prestiti segnalati alla voce 1.1, esclusa la voce 1.2 (*).....			1.3		
Voci supplementari relative ai prestiti idonei autocartolarizzati						
S.1.1	Consistenze in essere di prestiti idonei autocartolarizzati non cancellati dal bilancio			S.1.1		$S.1.1 \leq 1.2$
S.1.2	Consistenze in essere di prestiti idonei autocartolarizzati cancellati dal bilancio			S.1.2		
S.1.3	Consistenze in essere di accantonamenti a fronte dei prestiti idonei autocartolarizzati non cancellati dal bilancio (*).....			S.1.3		

(*) Applicabile solo nei casi in cui i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti; si vedano le istruzioni di segnalazione per ulteriori dettagli.

Modello di segnalazione B per OMRLT-III

Periodo di segnalazione: dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019 (primo periodo di riferimento) / dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021 (secondo periodo di riferimento)

Prestiti a società non finanziarie e a famiglie, esclusi i prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni (migliaia di EUR)

Dati aggregati principali		Prestiti a società non finanziarie	Prestiti a famiglie (comprese le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie), esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni	voce	formula	convalida
1	Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione	0	0	1	$1 = 1.1 - 1.2 (+1.3)$	
2	Prestiti netti idonei durante il periodo di segnalazione	0	0	2	$2 = 2.1 - 2.2$	
3	Aggiustamenti alle consistenze in essere: riduzioni (-) e aumenti (+)	0	0	3	$3 = 3.1 + 3.2$	
4	Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del periodo di segnalazione	0	0	4	$4 = 4.1 - 4.2 (+4.3)$	$4 = 1 + 2 + 3$
Voci sottostanti						
Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione						
1.1	Consistenze in essere a bilancio			1.1		
1.2	Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio			1.2		
1.3	Accantonamenti in essere a fronte dei prestiti segnalati alla voce 1.1, esclusa la voce 1.2 (*).....			1.3		
Prestiti netti idonei durante il periodo di segnalazione						
2.1	Prestiti lordi			2.1		
2.2	Rimborsi			2.2		
Aggiustamenti alle consistenze in essere: riduzioni (-) e aumenti (+)						
3.1	Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnalazione	0	0	3.1	$3.1 = 3.1A + 3.1B + 3.1C$	
3.1A	Flussi netti di prestiti cartolarizzati con impatto sulle consistenze dei prestiti			3.1A		
3.1B	Flussi netti di prestiti altrimenti trasferiti con impatto sulle consistenze dei prestiti			3.1B		
3.1C	Flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza impatto sulle consistenze dei prestiti			3.1C		
3.2	Altri aggiustamenti	0	0	3.2	$3.2 = 3.2A + 3.2B + 3.2C$	
3.2A	Rivalutazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio			3.2A		
3.2B	Perdite totali/perdite parziali			3.2B		
3.2C	Riclassificazioni			3.2C		
Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del periodo di segnalazione						
4.1	Consistenze in essere a bilancio			4.1		
4.2	Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio			4.2		
4.3	Accantonamenti in essere a fronte dei prestiti segnalati alla voce 4.1, esclusa la voce 4.2 (*).....			4.3		

(*) Applicabile solo nei casi in cui i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti; si vedano le istruzioni di segnalazione per ulteriori dettagli.